

ALLEGATO A

REGIONE PUGLIA  
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,  
SVILUPPO RURALE ed AMBIENTALE  
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE  
TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI  
Servizio Risorse Forestali  
ai sensi dell'art. 5 Legge 241/1990 e s.m.i.  
Assegnato a: \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_\_

Comune  
**Gioiello**  
d'ITALIA

Il Dirigente ad Interim del Servizio  
Dott. Domenico ...

**LITTA' DI SAN MARCO IN**  
**COMUNE GIOIELLO D'ITALIA**

2012

PROVINCIA DI FOGGIA

REGIONE PUGLIA  
Prot. AOO. 26/4/5/17 n. 9207

COPIA

REGIONE PUGLIA  
SEZIONE FORESTE  
14 GIU. 2017  
**ARRIVO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL**  
**CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 28 Del 30-05-2017

**Oggetto:** ADOZIONE REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' PASCOLIVA SUL DEMANIO CIVICO COMUNALE SOTTOPOSTO A VINCOLO IDROGEOLOGICO AI SENSI DEL R.D. LEGGE 3267/1923.

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di maggio alle ore 17:45 , in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MERLA Michele	P	MOSSUTO Grazia	A
LEGGIERI Emanuele	P	TRICARICO Luigi	P
IANZANO Angelo	P	LEGGIERI Loredana	P
FERRO Lucia Caterina	P	COCO Leonardo	A
VILLANI Alessio	P	SPAGNOLI Pasquale	P
SASSANO Annalisa	P	POTENZA Nicola	P
NARDELLA Meriligia	P	RUGGIERI Michele	P
DE NISI Luigi	P	SICILIANO Antonietta	P
NARDELLA Michele	P		

Assegnati n. 17 In Carica n. 17 Presenti n. 15 Assenti n. 2.

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO Generale Sig. FIORENTINO Federico Giovanni con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Sig. LEGGIERI Emanuele dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Vengono nominati scrutatori i Sigg. \_\_\_\_\_



*Il Presidente introduce l'accapo e passa la parola all'Assessore Angelo Ianzano, che relaziona sull'argomento e propone una modifica all'art. 3 del Regolamento allegato alla proposta con l'aggiunta di un comma, consegnando nota scritta.*

*Interviene il Consigliere Spagnoli proponendo la modifica di alcuni articoli del suddetto Regolamento.*

*Alle 17,50 entra il Consigliere Mossuto Grazia – Presenti 16 – Assenti 1 (Coco Leonardo).*

*Alle 18,05 esce l'Assessore Nardella Michele che rientra alle 18,15.*

*Il Presidente dispone la sospensione della seduta per consentire al consesso l'esame delle modifiche al Regolamento proposte da Ianzano e Spagnoli.*

*Alla ripresa risultano presenti n. 16 consiglieri (assente Coco), il Presidente rende note le modifiche apportate in Commissione e prosegue con l'approvazione dell'atto.*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **PREMESSO CHE:**

- la Regione Puglia ha approvato il Regolamento Regionale 26/2/2015, n. 5 – avente per oggetto “ L'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto legge n. 3267/1923” con il quale sono state aggiornate le Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale su terreni sottoposti a vincolo in applicazione dell'art. 9 del R.D. Lgs 30 /12/1923, n. 3267 e dell'art. 25 del R.D. 1926, n. 1126;
- ai sensi dell'art. 8 del R.R. N. 5/2015, il pascolo sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico di proprietà pubblica o privata, condotti a qualsiasi titolo, è esercitato con apposita autorizzazione rilasciata dal competente Servizio della Regione Puglia;
- ai sensi del comma 2 dell'art. 18 del R.R. n. 5/2016, i Comuni che intendono disciplinare l'attività pascoliva sui terreni detenuti a qualsiasi titolo, sottoposti a vincolo ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, adottano un proprio regolamento da approvare dal competente Servizio della Regione Puglia;

*Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 12/10/2000 ad oggetto “ Approvazione regolamento comunale per il fitto del demanio destinato a pascolo” con la quale si approvava il Regolamento per il pascolo sul Demanio Comunale;*

*Per quanto sopra premesso:*

*Ritenuto necessario disciplinare il pascolo nel bosco e sui terreni pascolivi del patrimonio forestale comunale, sottoposto a vincolo idrogeologico con nuovo regolamento conforme alle indicazioni del Servizio Regionale – Sezione Foreste-;*

*Vista la proposta di “ Regolamento per l'attività pascoliva sul demanio civico comunale sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. Legge 3267/1923” con allegato l'elenco catastale delle particelle interessate, redatto dal Settore Urbanistica – Ufficio Agricoltura – con le modifiche apportate nell'odierna seduta consiliare ed allegato al presente atto, per costituirne parte integrale e sostanziale, i cui contenuti sono in linea con le finalità previste dal R.R. n. 5/2015;*

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 28 del 30-05-2017 - Pag. 3 - CITTA' DI SAN MARCO IN





*Ritenuto che il suddetto Regolamento sia meritevole di adozione;*

*Uditi gli interventi, tutti integralmente riportati nel verbale della odierna seduta;*

**VISTO:**

*Il Regolamento Regionale n. 5 del 26/2/2015;*

*il D.Lgs n. 267/2000, recante norme in materia di ordinamento degli Enti Locali;*

*Visto il parere di regolarità tecnica espressa ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000 dal Responsabile del Settore interessato;*

*Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese dai 16 consiglieri presenti in aula e votanti sui 17 assegnati al Comune, compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;*

### **DELIBERA**

*Di revocare come in effetti revoca, per i motivi di cui in premessa, la delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 12/10/2000 ad oggetto " Approvazione regolamento comunale per il fitto del demanio destinato a pascolo" con la quale si approvava il Regolamento per il pascolo sul Demanio Comunale;*

*Di adottare, come in effetti con il presente atto adotta, l'allegato "Regolamento per l'attività pascoliva sul demanio civico sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. Legge 3267/1923" con allegato l' elenco catastale delle particelle interessate, redatto dal Settore Urbanistica - Ufficio Agricoltura- che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come modificato e integrato dalla Commissione consiliare di cui in premessa;*

*Di stabilire che l'allegato Regolamento entrerà in vigore a far data dall'approvazione della presente deliberazione, subordinandone l'efficacia alla superiore approvazione di cui al punto successivo;*

*Di trasmettere copia della presente deliberazione, con l'allegato Regolamento, in quanto disciplina l'attività pascoliva sui terreni sottoposti a vincolo ai sensi del R.D.L. N. 3267 DEL 30 DICEMBRE 1923, al competente Servizio Forestale della Regione Puglia per l'approvazione, ai sensi dell'art.18 comma 2 del R.R. n. 5/2015;*

**Inoltre**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

*Stante l'urgenza di provvedere;*

*Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese dai 16 consiglieri presenti in aula e votanti sui 17 assegnati al Comune, compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;*

### **DELIBERA**

*Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.*





# CITTÀ DI SAN MARCO IN LAMIS

Provincia di Foggia

P.zza Municipio n. 6 – tel. (0882) 813111 fax (0882) 813209 – C. F. 84001130719 e P. I. 00427110713

## UFFICIO AGRICOLTURA

### REGOLAMENTO COMUNALE

**Regolamento Comunale per l'attività pascoliva sul demanio civico comunale sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923.**

#### CAPO I NORME GENERALI

##### Art. 1 Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento ha la finalità di garantire la gestione, la valorizzazione e la tutela funzionale del patrimonio del Comune di San Marco in Lamis, sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923, in attuazione della L.R. n.18 del 30 novembre 2000 – art. 4 – lett. f) ed l) e dell'art. 18 - comma 2 del Regolamento Regionale n. 5 del 26/02/2015.

A tal fine disciplina le concessioni sui terreni boscati e pascolivi del patrimonio indisponibile forestale del territorio comunale (di seguito denominato “Demanio forestale comunale”) riportato catastalmente in allegato al presente regolamento.

2. Restano ferme le disposizioni statali e regionali in materia di diritti di uso civico, fatte salve le restrizioni all'attività pascoliva prescritte dalla normativa vigente in materia di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.

##### Art. 2 Disciplina del pascolo nel bosco

1. Il pascolo nel bosco è consentito purché non se ne comprometta la conservazione e la rinnovazione.

2. Nelle fustaie e cedui coetanei e sul soprassuolo boschivo del territorio comunale l'esercizio del pascolo è consentito:

- a. al bestiame ovino e suino, dopo che il novellame abbia raggiunto l'altezza di m. 1,5;
- b. al bestiame bovino, equino e asinino, dopo che il novellame abbia raggiunto l'altezza di m. 3;
- c. ad altitudine fino a 600 (seicento) metri dal 15 marzo al 30 novembre;
- d. ad altitudine superiore a 600 (seicento) metri dal 1° aprile al 31 ottobre;

3. Il pascolo nel bosco ha luogo esclusivamente in presenza di personale di custodia o mediante opportune recinzioni preventivamente autorizzate dagli Enti competenti.



5



4. Resta ferma la facoltà da parte del Comune di autorizzare l'esercizio del pascolo anche in periodi diversi da quelli stabiliti al comma 2 del presente articolo, in funzione dell'andamento climatico stagionale e delle reali disponibilità di risorse foraggere su apposita istanza corredata da relazione sottoscritta da un tecnico abilitato.

#### Art. 3 Disciplina del pascolo sui terreni pascolivi

1. L'esercizio del pascolo sui terreni pascolivi (pascolo, pascolo cespugliato, pascolo arborato) è autorizzato:

- a. ad altitudine fino a 600 (seicento) metri dal 15 marzo al 30 novembre;
- b. ad altitudine superiore a 600 (seicento) metri dal 1° aprile al 31 ottobre.

2. Il pascolo vagante o brado degli animali può esercitarsi solo sui terreni condotti sulla base di rapporti contrattuali validi a norma di legge, purchè recintati a mezzo chiudente preventivamente autorizzate dagli Enti competenti.

3. Resta ferma la facoltà da parte del Comune di autorizzare l'esercizio del pascolo anche in periodi diversi da quelli stabiliti al comma 1 del presente articolo, in funzione dell'andamento climatico stagionale e delle reali disponibilità di risorse foraggere su apposita istanza corredata da relazione sottoscritta da un tecnico abilitato.

#### Art. 4 Disposizioni riguardanti l'attività pascoliva nelle aree naturali protette e SIC-ZPS

1. Le norme previste dal presente regolamento si applicano nelle aree S.I.C. (Sito interesse Comunitario) e Z.P.S. (Zone Protezione Speciale) della Rete Natura 2000, in assenza di specifici piani di gestione.

2. Sono fatte salve le disposizioni sul pascolo contenute negli strumenti e nei provvedimenti specifici adottati dagli Enti di gestione delle aree naturali protette, d'intesa con il competente Servizio della Regione Puglia.

#### Art.5 Disciplina del pascolo delle capre

1. In applicazione dell'art. 9, lett. C) del R.D.L. 3267/1923, il pascolo delle capre:

- a. è vietato nei boschi e sui terreni ricoperti da cespugli aventi funzioni protettive;
- b. è escluso nei boschi di nuova formazione, in rinnovazione a allo stadio di novellame;
- c. è escluso nei boschi situati sui terreni mobili e quelli in forte pendenza.

2. Il Comune può autorizzare eccezionalmente il pascolo delle capre, escluso in ogni caso nei boschi di cui alle lettere b.e c. del comma 1), a condizione che le capre vengano avviate senza sosta al pascolo per le strade stabilite nell' autorizzazione stessa.

#### Art.6 Divieti e limiti al pascolo

1. Nel territorio boscato del Comune il pascolo, il transito o l'immissione sono vietati:

- a. per un periodo di 10 anni agli animali di ogni specie nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi;
- b. agli animali di ogni specie nei boschi chiusi al pascolo;
- c. agli animali di ogni specie nelle fustaie disetanee che sono in continua rinnovazione.



2. Nei boschi vetusti, troppo radi e/o degradati e in quelli interessati da interventi di diradamento di tipo moderato finalizzati esclusivamente alla rinaturalizzazione del bosco, il Comune può consentire il pascolo in forma limitata indicandone la durata, il carico massimo del bestiame, la ripartizione in sezione ed in turni di riposo.

3. Nel territorio con soprassuolo pascolivo l'attività al pascolo è vietata:

a. sui terreni deteriorati a causa di un carico di bestiame eccessivo o per motivi di dissesto idrogeologico in cui predominano le specie a scarso valore pabulare, poliennali con evidenti segni di erosione superficiale, costipamento e sentieramento.

Il Comune può consentire il pascolo in forma limitata, indicandone la durata, il carico massimo del bestiame, la ripartizione in sezioni ed in turni di riposo;

b. sui terreni pascolivi percorsi dal fuoco, per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dall'evento, al fine di salvaguardare la copertura del terreno, e consentire la ripresa del manto vegetale.

#### Art. 7 Personale addetto alla custodia del bestiame

1. La custodia del bestiame può essere affidata ad addetti di età non inferiore a 16 anni e comunque conforme alla normativa sul lavoro minorile.

2. Ad ogni addetto non possono essere affidati più di 50 (cinquanta) capi di bestiame grosso (equino e/o bovino e/o asino) o più di 250 (duecentocinquanta) capi di bestiame minuto (ovino o suino).

### CAPO II

#### CONCESSIONE SUI TERRENI DEL DEMANIO FORESTALE COMUNALE

#### Art. 8 Concessione sul demanio forestale comunale

1. Il pascolo ai sensi degli artt. 8 e 9 del R.D.L. n. 3267/1923 sui terreni del Demanio forestale comunale è esercitato a seguito di apposita concessione.

2. L'istanza di concessione al pascolo sui terreni del Demanio forestale comunale è inoltrata al Comune che rilascia il provvedimento di concessione entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza previa acquisizione del parere, se dovuto, dell'Ente di gestione dell'area naturale protetta.

3. L'istanza di concessione al pascolo di cui al comma 2 è redatta secondo lo schema predisposto dal Comune di San Marco in Lamis.

4. Qualora l'istanza prevede la concessione di pascolo in deroga a quanto previsto dagli artt. 2 e 3 comma 1 del presente regolamento, il Comune rilascerà entro 20 giorni la richiesta all'esercizio del pascolo in deroga.

#### Art. 9 Requisiti

1. Il pascolo sui terreni del Demanio forestale comunale sarà concesso con diritto di precedenza ai soggetti con aziende ricadenti nel territorio di San Marco in Lamis, residenti o con sede legale nel Comune di San Marco in Lamis, che svolgono l'attività esclusiva o prevalente di allevatore di bestiame, di coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale (di seguito "IAP") o di





imprenditore agricolo con azienda ad indirizzo zootecnico, registrati all'ASL e dotati di partita IVA ed iscrizione REA.

2. Ai fini dell'assegnazione delle aree da concedere, di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono titoli preferenziali:

- a. essere proprietario e/o conduttore di aziende zootecniche limitrofe alle aree richieste in concessione;
- b. essere in possesso di concessioni al pascolo nell'anno precedente alla data di presentazione della domanda;
- c. non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio;
- d. non aver riportato condanne per i reati relativi all'esercizio abusivo del pascolo;
- e. l'essere in regola con i pagamenti relativi agli anni precedenti.

### CAPO III CARICO DI BESTIAME

#### Art. 10 Unità di carico

1. Il carico di bestiame ammissibile oggetto di autorizzazione va determinato in U.B.A. (Unità di Bestiame Adulto) tenuto conto dei seguenti indici di conversione:

- a. per ogni bovino di età superiore ai 2 anni 1,00 UBA
- b. per ogni bovino di età compresa tra i 6 e i 24 mesi 0,60 UBA
- c. per ogni ovino o caprino 0,15 UBA
- d. per ogni equide di età superiore a 6 mesi 1,00 UBA
- e. per ogni suino 0,30 UBA.

#### Art. 11 Carichi di bestiame ammissibili

1. Il carico di bestiame ammissibile per superficie pascoliva è stabilito in ragione alla produttività della cotica erbosa e sulla base degli indici di conversione di seguito riportata:

- a. pascolo: 1 UBA ogni 2 Ha. Di superficie/anno
- b. pascolo caspugliato: 1 UBA ogni 2,5 Ha. Di superficie/anno
- c. pascolo arborato: 1 UBA ogni 3 Ha. Di superficie/anno
- d. bosco: 1 UBA ogni 3,5 Ha. Di superficie/anno

2. Le strade e i viottoli di campagna non possono essere sbarrati con sistemi fissi nei terreni concessi a pascolo. E' fatta salva la facoltà di tutti i cittadini di avere libero accesso in ogni parte del bosco, comprese le chiudende per l'esercizio degli usi civici consentiti quali: raccolta funghi, raccolta legna secca, passeggiate ecologiche, ecc. L'impedimento o menomazione di tale diritto dei cittadini da parte degli esercenti in pascolo autorizzato, sarà motivo di revoca dell'autorizzazione al pascolo concessa.

3. Gli affidatari sono obbligati, qualora durante il periodo di concessione al pascolo si verifichino malattie infettive o contagiose, ad eseguire tutte le misure di profilassi indicate dalle competenti autorità.

### CAPO IV TARIFFE, DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI





#### Art. 12 tariffe

1. L'importo del canone di concessione dei terreni per l'uso del pascolo sarà stabilito con apposito atto dell'Amministrazione comunale nel rispetto della normativa vigente in materia e fermo il rispetto dei parametri minimi fissati dal competente ufficio regionale. Il Comune determina annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale l'estensione dei pascoli concedibili fra quelli disponibili.

#### Art.13 divieti

E' vietato:

- a. sub-concedere il diritto di concessione;
- b. effettuare l'esercizio del pascolo in modo difforme dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero nel presente regolamento;
- c. tagliare alberi o arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune e ove necessario della Regione Puglia, resa ai sensi del Regolamento Regionale 30/6/2009, n. 10;
- d. immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato.

#### Art. 14 Revoca concessione

1. Si procederà alla revoca della autorizzazione il pascolo per:
  - a. sub-concessione;
  - b. violazione delle norme in materia di incendi;
  - c. più di due infrazioni nell'arco della durata della concessione;
  - d. accertamento relativo a pascolo senza custodia;
2. Intervenuta la revoca non si potrà procedere al rilascio di una nuova concessione al pascolo per un periodo non inferiore ad anni tre.

#### Art. 15 Controlli e Sanzioni

1. Il controllo del rispetto delle presenti norme e l'irrogazione delle sanzioni sono demandati agli organi direttamente designati dalle leggi.
2. Restano valide le sanzioni previste per la violazione di divieti contenuti in specifiche disposizioni nazionali e regionali.
3. I proventi della concessione della fida pascolo, saranno introitati ad apposito capitolo ed utilizzati per interventi di miglioramento in ambito agro-silvo-pastorale.
4. L'invio di animali al pascolo in numero superiore rispetto a quello dichiarato comporta, il pagamento del canone evaso e delle relative sanzioni.

### CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 16 Norme transitorie e finali



1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni statali e/o regionali che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale oltre alla tutela dell' ambiente, la sanità pubblica e la polizia veterinaria.
2. Il presente regolamento, adottato dal Consiglio Comunale, sarà esecutivo alla intervenuta approvazione da parte del competente Servizio della Regione Puglia ai sensi dell'art. 18, comma 2 del Regolamento Regionale n. 5 del 26/2/2015.
3. Ogni precedente disposizione e regolamento in materia si intendono abrogati.



Foglio	Part.IIa	Ha	Totale Ha.
3	57	13,7670	13,7670

Foglio	Part.IIa	Ha	Totale Ha.
12	111	7,6383	7,6383

Foglio	Part.IIa	Ha	Totale Ha.
13	1	33,5193	
13	28	1,4284	
13	29	35,1338	
13	39	4,9780	
13	99	4,8100	
13	103	0,0944	
13	123	0,2671	
13	127	0,1239	80,3549

Foglio	Part.IIa	Ha	Totale Ha.
15	1	18,2844	18,2844

Foglio	Part.IIa	Ha	Totale Ha.
16	70	8,5980	5,5980

Foglio	Part.IIa	Ha	Totale Ha.
18	28	9,6498	
18	89	2,6875	12,3373

Foglio	Part.IIa	Ha	Totale Ha.
19	17	37,9050	
19	30	0,9336	
19	34	2,8318	41,6704

Foglio	Part.IIa	Ha	Totale Ha.
21	22	12,7781	12,7781

Foglio	Part.IIa	Ha	Totale Ha.
23	36	0,0970	
23	50	24,9607	25,0577

Foglio	Part.IIa	Ha	Totale Ha.	Foglio	Part.IIa	Ha	Totale Ha.
27	3	0,3697		65	45	0,4910	
27	17	10,5674		65	48	0,2514	
27	27	0,0989		65	55	0,4532	
27	49	31,0682		65	73	0,0450	
27	60	3,2396		65	81	0,4636	
27	82	0,8641		65	83	0,1320	
27	93	3,7119		65	85	0,2556	
27	104	16,2065		65	87	0,0748	
27	110	0,7477		65	90	0,4722	
27	112	2,1273	69,0013	65	95	0,0056	2,3888

Foglio	Part.IIa	Ha	Totale Ha.	Foglio	Part.IIa	Ha	Totale Ha.
29	5	0,1955		71	31	175,9175	
29	32	20,0000	20,1955	71	33	64,5740	
Foglio	Part.IIa	Ha	Totale Ha.	Foglio	Part.IIa	Ha	Totale Ha.
30	64	7,9024		71	37	0,2601	
30	77	1,2524	9,1548	71	38	0,0472	
				71	70	0,1446	
				71	75	0,1310	241,0744

Foglio	Part.IIa	Ha	Totale Ha.	Foglio	Part.IIa	Ha	Totale Ha.
31	8	2,0559	2,0559	72	12	4,6630	
				72	13	31,9730	
Foglio	Part.IIa	Ha	Totale Ha.	72	34	3,4880	
49	1	0,0472	0,0472	72	35	0,7221	
				72	36	0,3423	
Foglio	Part.IIa	Ha	Totale Ha.	72	37	0,3279	
51	44	4,0000	4,0000	72	38	0,1762	
				72	39	0,5428	
Foglio	Part.IIa	Ha	Totale Ha.	72	41	191,7856	
52	2	0,4759		72	49	2,4273	
52	3	0,6398		72	53	0,1901	
52	16	1,4393		72	57	24,4180	
52	22	0,0276		72	58	0,6080	
52	34	1,5917		72	59	0,1650	261,8293
52	36	0,2856					
52	38	0,5185		Foglio	Part.IIa	Ha	Totale Ha.
52	44	2,2795		73	1	107,7162	



11



Foglio	Part.lla	Ha	Totale Ha.
24	31	22,2591	
24	33	0,0364	
24	38	2,4025	
24	39	0,0456	
24	41	9,5160	
24	44	0,2124	34,4720

Foglio	Part.lla	Ha	Totale Ha.
25	54	16,1787	16,1787

Foglio	Part.lla	Ha	Totale Ha.
26	34	2,3946	
26	50	18,1119	
26	54	0,0872	
26	87	0,0796	
26	88	0,4340	21,1073

Foglio	Part.lla	Ha	Totale Ha.
90	3	1,8238	
90	22	10,4836	
90	36	0,6010	
90	44	16,0957	
90	46	12,2590	
90	59	1,7233	
90	75	0,0876	
90	81	0,1765	
90	112	0,3985	
90	126	0,0983	
90	157	0,0404	
90	161	0,0137	
90	163	0,0734	
90	166	0,0340	
90	168	0,0612	
90	171	1,9743	
90	180	0,0225	
90	183	0,0212	
90	184	0,0056	

52	54	0,0562		73	2	3,9113	
52	59	2,4420		73	6	25,5990	
52	69	0,4738		73	16	84,9370	
52	75	0,3323		73	22	0,1388	
52	80	2,4090		73	23	27,3044	
52	149	8,9051	21,8763	73	40	0,4650	

Foglio	Part.lla	Ha	Totale Ha.
55	19	0,0155	
55	24	0,4548	
55	26	0,2006	
55	29	0,0843	
55	37	0,0484	
55	39	0,0135	
55	43	0,1798	
55	72	12,3728	13,3697

Foglio	Part.lla	Ha	Totale Ha.
74	3	3,1387	
74	23	86,6272	89,7659

Foglio	Part.lla	Ha	Totale Ha.
95	1	0,0811	
95	24	0,1319	
95	31	0,1536	
95	86	0,0689	
95	135	30,7373	
95	127	0,0082	
95	131	0,6464	
95	132	0,1721	31,9995

Foglio	Part.lla	Ha	Totale Ha.
96	6	0,0103	
96	16	0,6220	
96	44	0,1199	
96	138	3,2140	
96	393	14,7448	
96	140	9,1643	
96	155	0,0236	
96	176	0,0073	
96	177	0,0089	

Foglio	Part.lla	Ha	Totale Ha.
98	1048	80,1399	
98	53	0,0053	
98	62	0,0140	
98	78	0,0198	
98	94	0,0350	
98	97	0,0796	
98	167	0,0271	
98	196	1,1840	
98	205	0,0662	
98	230	0,0300	
98	231	0,0300	
98	232	0,0300	
98	233	0,0149	
98	252	0,0137	
98	253	0,0150	
98	258	0,0352	81,7397

Foglio	Part.lla	Ha	Totale Ha.
99	5	1,2839	



90	187	0,1900	
90	188	0,2730	
90	251	0,0822	
90	252	0,0043	
90	253	0,0117	
90	315	0,0052	45,5600

Foglio	Part.IIIa	Ha	Totale Ha.
91	117	4,8778	
91	134	0,3596	
91	167	0,0045	
91	171	0,0320	5,2739

Foglio	Part.IIIa	Ha	Totale Ha.
93	3	0,9712	0,9712

Foglio	Part.IIIa	Ha	Totale Ha.
94	12	8,8366	
94	17	0,4247	
94	44	0,3491	
94	45	0,2173	
94	99	2,2061	
94	113	0,2107	
94	140	0,0714	
94	151	19,0231	31,3390

96	178	0,0160	
96	199	0,1040	
96	200	0,0077	28,0428

Foglio	Part.IIIa	Ha	Totale Ha.
97	568	45,0091	
97	143	0,4826	
97	150	0,0500	
97	192	0,1417	
97	196	0,0149	
97	218	0,0756	
97	226	0,2687	
97	228	0,1300	
97	233	0,0310	
97	236	0,0060	
97	243	0,0300	
97	244	0,0280	
97	257	0,0219	
97	269	0,1786	
97	270	0,0114	
97	273	0,0075	
97	274	0,0370	
97	275	0,0896	
97	276	0,4795	
97	278	0,0131	
97	279	0,0958	
97	280	0,0110	
97	281	0,0137	
97	286	0,4255	
97	287	0,0077	
97	296	0,0300	
97	316	0,9673	48,6472

Foglio	Part.IIIa	Ha	Totale Ha.
99	81	0,1270	
99	131	0,1826	
99	1167	8,5821	
99	182	0,2586	
99	183	0,0216	
99	184	23,4839	
99	185	0,6732	
99	186	0,7746	
99	187	0,4626	
99	188	0,8148	
99	193	0,0200	
99	371	0,0007	
99	372	0,0068	
99	373	0,0163	
99	374	0,5392	
99	375	0,0076	
99	376	0,0647	
99	377	0,0475	
99	378	0,0641	
99	379	0,0285	
99	380	0,0230	
99	381	0,0035	
99	382	0,0022	
99	383	0,0370	
99	384	0,1803	
99	385	0,0270	32,3733





Foglio	Part.lla	Ha	Totale Ha.	Foglio	Part.lla	Ha	Totale Ha.
75	10	1,6121		80	1	0,2165	
75	11	0,3020		80	11	0,2278	
75	23	0,6252		80	12	0,3686	
75	28	1,1505		80	15	0,8740	
75	33	7,4633		80	21	0,0786	
75	57	0,1493		80	26	0,6072	
75	60	14,8620		80	27	0,3738	
75	61	18,9809		80	29	0,1778	
75	87	0,4288		80	36	1,4638	
75	92	2,3062		80	39	0,1623	
75	95	1,2905	49,1708	80	50	7,4684	
				80	63	5,7526	
				80	71	0,1774	
				80	72	0,2563	
				80	78	1,058	
				80	132	0,8044	
				80	138	1,1366	
				80	150	0,0958	
				80	174	1,5372	
				80	230	0,0080	22,8451

Foglio	Part.lla	Ha	Totale Ha.
76	44	3,2392	
76	73	2,6080	
76	74	9,7815	
76	75	0,1983	
76	76	2,7580	
76	77	0,6282	
76	79	4,7066	
76	81	9,4739	33,3937

Foglio	Part.lla	Ha	Totale Ha.
77	75	11,9642	
77	83	0,3106	
77	84	2,2380	
77	87	0,1016	14,6144

Foglio	Part.lla	Ha	Totale Ha.
85	19	0,2284	
85	80	0,3928	
85	98	55,5030	
85	121	0,2971	
85	135	0,3867	56,8080

Foglio	Part.lla	Ha	Totale Ha.
86	34	0,4374	
86	37	0,6730	
86	50	0,2575	

Foglio	Part.lla	Ha	Totale Ha.
87	11	0,1072	
87	12	0,5176	
87	13	0,5442	
87	15	0,7780	
87	25	24,8507	
87	37	0,2941	
87	50	0,1210	
87	54	0,1526	
87	60	3,1856	
87	98	0,0642	
87	119	0,2770	
87	127	0,5176	
87	128	0,8300	
87	129	0,1576	
87	130	0,0380	
87	131	0,0260	
87	133	0,0080	32,4694

Foglio	Part.lla	Ha	Totale Ha.
88	7	0,0401	
88	9	0,0488	
88	12	0,0141	
88	13	0,0125	
88	14	0,3478	
88	26	0,0260	
88	28	0,1238	
88	30	0,0642	
88	72	74,3870	
88	78	0,2572	75,3215

Foglio	Part.lla	Ha	Totale Ha.
89	23	0,4924	aa
89	30	0,3570	
89	33	0,1215	
89	42	0,0709	
89	86	0,1781	
89	87	0,1795	



4



78	78	0,2129		86	65	0,4424	
78	88	0,0136		86	88	0,3040	
78	89	0,0056		86	173	0,1528	2,2671
78	91	0,0047					
78	93	0,2346					
78	102	0,3294					
78	104	0,2581					
78	106	1,6716	24,9538				

Foglio	Part.IIa	Ha	Totale Ha.
79	34	0,0588	
79	40	0,0765	
79	87	17,7096	
79	104	0,0710	
79	106	3,1432	21,0591

89	93	0,0108	
89	106	0,0747	
89	111	0,1214	
89	160	0,0741	
89	169	0,0350	
89	211	52,2719	
89	233	0,1752	
89	234	0,0196	
89	235	0,5092	
89	236	0,6236	55,3149

Foglio	Part.IIa	Ha	Totale Ha.
101	15	18,2252	
101	68	0,0400	
101	69	0,1240	
101	70	0,0020	
101	71	0,4560	
101	72	0,0040	18,8512
104	244	32,8056	
104	81	0,0029	
104	164	0,0509	
104	172	0,0195	
104	185	0,0775	
104	187	0,1145	
104	191	1,5770	
104	210	0,0084	
104	211	0,0024	
104	239	0,0145	
104	240	1,3736	
104	213	22,9278	
104	214	0,0020	
104	215	0,2160	
104	216	0,1940	
104	218	0,0740	59,4606

Foglio	Part.IIa	Ha	Totale Ha.
102	4	1,0086	
102	7	0,8504	
102	81	0,1824	
102	180	0,0202	
102	181	0,0231	
102	182	0,4314	
102	183	50,8665	
102	194	0,0638	
102	199	0,0240	
102	202	0,0173	
102	206	1,1550	
105	14	5,2078	

Foglio	Part.IIa	Ha	Totale Ha.
110	51	34,5101	34,5101

Totale generale Ha 2574,43,17



52

102	207	1,0800	55,7227						
Foglio	Part.IIIa	Ha	Totale Ha.						
103	16	0,0199							
103	49	0,1110							
103	51	0,0139							
103	91	0,0876							
103	98	0,2665							
103	100	20,9310							
103	110	6,7032							
103	123	0,0934							
103	136	0,0314							
103	137	0,0088							
103	138	0,0174							
103	141	0,4400							
103	150	4,6471							
103	157	14,4239							
103	169	0,0606							
103	189	0,2376							
103	190	2,5422							
103	191	5,5476	56,1831						
105	42	21,8114							
105	82	0,0264							
105	86	1,1340							
105	87	5,3420	33,5216						
Foglio	Part.IIIa	Ha	Totale Ha.						
106	28	29,6018	29,6018						
Foglio	Part.IIIa	Ha	Totale Ha.						
107	20	8,3684							
107	84	0,0463							
107	89	77,9198	86,3345						
Foglio	Part.IIIa	Ha	Totale Ha.						
108	19	0,5068							
108	20	0,1093							
108	42	0,0468							
108	43	0,0685							
108	61	67,8227							
108	86	7,3915	75,9456						
Foglio	Part.IIIa	Ha	Totale Ha.						
109	2	14,4946							
109	10	0,2652							
109	14	7,5760							
109	30	1,3638							
109	31	0,1785							
109	33	0,0322							
109	35	9,7270							
109	36	0,1994							
109	54	0,1167							
109	55	0,3444							
109	63	0,2569							
109	65	0,1478							
109	66	0,1188							
109	76	0,0103							
109	78	0,1566	34,9882						



PARERI DI CUI ALL'ART' 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**, ai sensi dell'art'49, 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione.

S. Marco in Lamis, li 23-05-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to MENDOLICCHIO Tullio Daniele





Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
F.to LEGGIERI Emanuele

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to FIORENTINO Federico Giovanni

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto comunale

#### ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.) come prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. 267/2000.

S. Marco in Lamis, li 13-06-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI  
F.to VILLANI Annamaria

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

S. Marco in Lamis, li 13 GIU 2017



ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
F.to VILLANI Annamaria

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-06-2017

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000);
- poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg. n° 267/2000).

S. Marco in Lamis, li 30-06-2017



IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI  
VILLANI Annamaria



REGIONE PUGLIA  
SEZIONE FORESTE  
La presente allegato è composta da  
n. 18 fasciate/fogli.  
IL RESPONSABILE  
MICHELE SCHIRALDI

18